


COMUNE DI TORVISCOSA



5146
Prot. N.

CONCESSIONE EDILIZIA N. 1884

IL SINDACO

VISTA l'istanza in data 7.10.1987 presentata da CHIMICA DEL FRIULI Spa
c.f. 03131920153 nato a il
residente in Torviscosa - P.le F. Marinotti 1 registrata il 9.10.1987
al protocollo generale N. 5146 con la quale viene richiesta la CONCESSIONE per l'esecuzione
dei lavori di realizzazione copertura e piano di servizio per il forno
BONO OOHB-1
sull'area - sull'immobile, distinta al catasto al foglio
n. 19 particella n. 105
sita in Torviscosa - loc. Stabilimento;

VISTI gli atti progettuali allegati alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 25.11.1987;

VISTO il parere N. 1 della Commissione Edilizia Com.le espresso nella seduta del 26.11.1987;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982 con la qua-
le è stata stabilita l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982
con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo relativa al costo di costruzione, ai
sensi dell'art. 6 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTI i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario del suolo (o dell'immobile); ovvero di ave-
re titolo alla concessione;

ACCERTATA la conformità dell'opera in progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;

VISTA la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la legge 2-2-1974 n. 64 e la legge regionale 26-7-1976 n. 34;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 4-5-1973, n. 39;

CONCEDE

Al Sig. CHIMICA DEL FRIULI Spa di cui in premessa, la facoltà
di eseguire lavori relativi a realizzazione copertura e piano di servizio
per il forno BONO OOHB-1

in conformità al progetto allegato che fa parte integrante del presente atto.

La concessione viene rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, alle seguenti condizioni:

I. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

La concessione, ai sensi del 1a L. 10/1977 è rilasciata a titolo gratuito.

II. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 della legge 28-1-1977, n. 10 è stato determinato nella misura di LIRE 11, di cui Lire 11 quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e Lire 11 quale contributo commisurato al costo di costruzione.

Il concessionario ha versato la quota relativa agli oneri di urbanizzazione presso la Tesoreria Comunale, il 11 ed esibisce quietanza di pari importo N. 11.

III. TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione.

Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato eccezionalmente se, durante l'esecuzione dei lavori, sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, adeguatamente documentati.

- Con la presente concessione non s'intende acquisito da parte del richiedente alcun diritto per opporsi o pretendere alcuna indennità in qualunque caso e in qualsivoglia tempo contro le disposizioni che al Comune piacesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade o piazze adiacenti, intendendosi che il concessionario rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa legale o consuetudinaria.

- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ridurre per quanto è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dall'esecuzione di tali opere;

- Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

- Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dello ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

- Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo da avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;

- Le acque dei tetti vanno raccolte dalle rispettive grondaie e condotte in basso mediante tubi che le immettano, con canalizzazione da costruirsi e mantenersi a spese del concessionario, nella pubblica fogna, salva la prescritta autorizzazione da chiedersi al Comune, e se del caso con obbligo di costruire eventuali pozzi assorbenti;

- Ogni ambiente, che debba servire per abitazione, dovrà avere almeno una finestra sufficientemente ampia dalla quale possa ricevere aria e luce dall'esterno;

- Le concimaie in muratura annesse alle case coloniche saranno situate a non meno di 20 metri dai pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile delle corrispondenti case e di qualunque altra abitazione;

- A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;

- L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

- L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati dal funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei lavori;

- E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle più gravi sanzioni comminate dalla legge;

- Dovranno essere osservate le norme stabilite dalla legge 5-11-1971, n. 1086 sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, con presentazione all'Ufficio Prov.le del Genio Civile di denuncia delle opere, prima del loro inizio, della relazione a strutture ultimate, e del certificato di collaudo. Analoga denuncia delle

opere dovrà essere presentata al Comando Prov.le dei VV.FF. Il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità del fabbricato è subordinato all'esecuzione degli adempimenti prescritti dagli artt. 4 e segg. della citata legge n. 1086 e al nulla osta del Comando del VV.FF.

- Dovranno inoltre essere osservate per le costruzioni in zona sismica di 2ª categoria, le norme di cui alla legge 2-2-1974 n. 64 e della L. R. 26-7-1976 n. 34.

Infine, dovranno rispettarsi le seguenti disposizioni:

- D.M. 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari ed altezza minima locali di abitazione);
- art. 18 D.M. 1-12-1975 (norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione).
- Per ottenere l'allacciamento all'acquedotto, dovrà presentarsi apposita richiesta agli Uffici Comunali;
- L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare la concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.
- Analoga procedura va seguita per quanto concerne l'ultimazione dei lavori.
- Il fabbricato dovrà essere provvisto di cassetta per lettere.
- Ove si tratti di case per uso abitazione di nuova costruzione, uffici, negozi, capannoni per industria o laboratori ecc., ampliamenti di fabbricati ad uso abitazione, a termini dell'art. 221 del Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 il proprietario dovrà richiedere al Sindaco il permesso di abitabilità o la licenza d'uso dopo che il fabbricato o parte di esso sia stato visitato dall'Ufficiale Sanitario e dal Tecnico Comunale, previo pagamento della tassa concessione governativa all'Ufficio del Registro e della tassa sanitaria all'Ufficio Comunale, e previo adempimento di quanto al paragrafo 14);
- Il proprietario dovrà presentare direttamente all'Ufficio Tecnico Erariale la planimetria e la scheda di dichiarazione del nuovo fabbricato a sensi dell'art. 3 R.D.L. 13-4-1939 n. 652, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la nuova costruzione o parte di essa sarà stata dichiarata abitabile o collaudata.

Il committente titolare della presente concessione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive stabilite nella concessione.


Alla presente si allegano, in restituzione, un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

PRESCRIZIONI SPECIALI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TORVISCOSA

14 DIC. 1987



IL SINDACO

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

TORVISCOSA

14 DIC. 1987

IL CONCESSIONARIO